

Quotidiano del Lavoro

Stampa articolo

Chiudi

09/02/2022

L'amministratore e il socio possono essere dipendenti se c'è vincolo di subordinazione

di Antonella Iacobellis

La Corte di Cassazione (sentenza 27 gennaio 2022, n. 2487) torna a pronunciarsi su un tema che erroneamente è ritenuto pacifico (se non per fattispecie che non lasciano dubbi): quello sulla compatibilità tra il ruolo di amministratore di società (e di socio) e lavoratore subordinato.

Nel 2019, sul tema, era anche intervenuta l'Inps con il messaggio 3559/2019 che aveva ripercorso i diversi orientamenti giurisprudenziali succedutisi, in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l'instaurazione, tra la società e la persona fisica che l'amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali. Lo stesso messaggio concludeva come segue: «Tutto ciò premesso, la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: che il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno; che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene; il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite».

La Corte di cassazione torna sul tema esaminato, con una fattispecie inerente alla compatibilità della cumulabilità del rapporto di lavoro subordinato di due soggetti che nella compagine aziendale svolgevano anche il ruolo di soci - entrambi al 50% - della società e di componenti (gli unici) del Consiglio di amministrazione. Sul punto, la sentenza in esame precisa che la Corte d'appello di Firenze aveva rigettato le domande di una società nei confronti dell'Inps, che aveva disconosciuto, con verbale ispettivo, la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società stessa con due (unici) soci nonché con due (unici) componenti del Consiglio di amministrazione. La Corte d'appello aveva infatti ritenuto che la qualità di entrambi quali

amministratori della società «sia pure con riserva, nella delibera di loro nomina, della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali - comprese quelle relative al personale ostasse alla costituzione di un vincolo di subordinazione alla società amministrata e del conseguente potere confermativo di quella sulla loro prestazione lavorativa, per la decisività della volontà di ognuno dei due nella formazione del processo decisionale».

Avverso tale decisione della Corte di secondo grado, la società ricorreva dinnanzi ai giudici di Cassazione con due motivi di gravame. La Suprema corte, nel rigettare i motivi posti alla sua attenzione, ha ribadito preliminarmente il concetto secondo cui, nel nostro ordinamento, sussiste l'incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato esclusivamente con la qualifica di amministratore unico della società stessa, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che caratterizza la subordinazione. Diversamente: «sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società».

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che, poiché nessuno dei due amministratori poteva adottare – in assenza di una decisione congiunta di entrambi, come da delibera di nomina – autonome decisioni gestorie sul proprio rapporto di lavoro, agli stessi venisse a mancare un autonomo potere direttivo sul personale rapporto di lavoro, conferito invece a un diverso centro decisionale di «amministrazione congiunta sovraperonale». Peraltro, l'onere probatorio in questione spettava all'ente previdenziale, in quanto soggetto tenuto, in linea generale, alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, che non risultava neppure assolto.

L'arresto sebbene si pronunci su un tema oltremodo ricorrente resta senza dubbio interessante nell'aggiungere un ulteriore tassello d'analisi inerente all'esame della sussistenza o meno, nei casi in cui tale accertamento, dovesse risultare utile, di un «centro decisionale di amministrazione congiunta sovraperonale» nel caso in esame realizzatosi nell'essenzialità della volontà di ciascuno nel processo decisionale.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATI - Rel. Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA
ALTRO

Ud. 14/12/2021 - CC

R.G.N. 23918/2020

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23918-2020 proposto da:

COSTRUZIONI F SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO VANNUCCI;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;



- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 154/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 5 marzo 2020, la Corte d'appello di Firenze rigettava le domande di F Costruzioni s.r.l. nei confronti dell'Inps, che aveva disconosciuto con verbale ispettivo 4 settembre 2014 la natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla società con C e RF , per il periodo successivo ad agosto 2009, in quanto entrambi, ed essi soli, membri del C.d.A. della società: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto l'opposizione della società al detto accertamento e al conseguente addebito di contributi previdenziali;

2. a differenza del Tribunale, che aveva escluso che l'Inps avesse assolto all'onere, del quale lo aveva ritenuto gravato, di dimostrare la natura simulata del rapporto contrattuale, la Corte territoriale riteneva, indipendentemente dalla ripartizione dell'onere probatorio, che la qualità di entrambi di membri del C.d.A. della società (di cui ciascuno dei due era socio al 50%), sia pure con riserva, nella delibera di loro nomina, della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali (comprese quelle relative al personale), ostasse alla costituzione di un vincolo di subordinazione alla società amministrata (e del conseguente potere conformativo di questa sulla loro prestazione lavorativa), per la decisività della volontà di ognuno dei due nella formazione del processo decisionale;



3. con atto notificato il 7 settembre 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380*bis* c.p.c., cui resisteva l'Inps con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2380, 2380*bis*, 2391, 2392, 2373, 2697 c.c., per la non corretta esclusione di un rapporto di lavoro subordinato dei due soci (ciascuno al 50%) e membri (in via esclusiva, senza altri) del C.d.A. della società, sull'erroneo presupposto di inesistenza di un vincolo di subordinazione, invece non configurabile solo nel caso di amministratore unico: nessuno dei due amministratori in posizione paritaria potendo adottare, attesa la necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali (comprese quelle relative al personale), autonome decisioni gestorie sul proprio rapporto di lavoro, per la soggezione alla disciplina del divieto di assunzione di decisioni (o di partecipazione ad esse) in posizione di conflitto di interessi (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2094 c.c., 414, 416 c.p.c. anche come *error in procedendo*, per nullità della sentenza, palesemente contraddittoria nelle affermazioni di irrilevanza di una verifica di corretta allocazione dell'onere probatorio tra le parti (dapprima) e di mancata dimostrazione dalla società delle modalità concrete di esplicitazione del potere conformativo della società sulle prestazioni lavorative dei due amministratori (poi); per la spettanza di una tale prova all'Inps, siccome a base della sua pretesa contributiva (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. giova ribadire, in preliminare linea di diritto, l'incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società,



non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione (Cass. n. 5 settembre 2003, n. 13009; Cass. 25 settembre 2015, n. 19050; Cass. 18 aprile 2019, n. 10909, in specifico riferimento alle società personali);

3.1. sono invece cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381; Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791);

3.2. nel caso di specie, l'onere probatorio in questione spetta all'ente previdenziale, in quanto soggetto tenuto, in linea generale, alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. 6 novembre 2009, n. 23600; Cass. 3 aprile 2017, n. 8613): qui, in particolare, intento a far valere il rapporto di lavoro subordinato e quindi



onerato della prova del vincolo di subordinazione nei confronti dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596);

3.3. ebbene, la Corte territoriale ha in proposito omesso ogni accertamento, sull'erroneo presupposto, ritenuto *ex se* dirimente in senso ostativo, della qualità di entrambi i lavoratori di membri del C.d.A. della società (di cui pure ciascuno socio al 50%), nonostante la previsione nella delibera di loro nomina della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali, comprese quelle relative al personale (dal terz'ultimo all'ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza): in assenza, in capo ad ognuno dei due amministratori, di un autonomo potere direttivo sul personale rapporto di lavoro, invece conferito a un diverso centro decisionale di "amministrazione congiunta sovraperonale"; per giunta, avendo la medesima invertito l'onere probatorio, posto a carico della società (così al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), anziché dell'Inps, per le ragioni dette;

4. il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021

Il Presidente

(dott. Adriana Doronzo)



2